



COMUNE di MARCALLO CON CASONE

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA

Art. 1 - Definizione dell'autoservizio di noleggio con conducente su strada	3
Art. 2 - Disciplina del servizio.....	3
Art. 3 – Competenze e vigilanza sul servizio	3
Art. 4 - Ubicazione delle autorimesse e abitazione del titolare della autorizzazione.....	4
Art. 5 – Titolo per l'esercizio del servizio	4
Art. 6 – Figure giuridiche di gestione.....	5
Art. 7 – Rilascio e durata delle autorizzazioni.....	5
Art. 8 - Procedura preliminare per la assegnazione della autorizzazione	6
Art. 9 - Commissione consultiva	6
Art. 10 - Requisiti per ottenere l'autorizzazione per autonoleggio con autovettura	7
Art. 11 – impedimenti soggettivi	8
Art. 12 – concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione.....	8
Art. 13 – contenuti del bando	8
Art. 14 - Titoli di preferenza per la assegnazione della autorizzazione	8
Art. 15 - Commissione di concorso	9
Art. 16 - Validità della graduatoria.....	9
Art. 17 - Rilascio dell'autorizzazione.....	9
Art. 18 - Validità dell'autorizzazione	9
Art. 19 - Rilascio delle autorizzazioni “in deroga” per trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche ..	10
Art. 20 - Trasferibilità dell'autorizzazione	10
Art. 21 - Collaborazione familiare.....	11
Art. 22 - Condizioni di esercizio.....	11
Art. 23 - Sede dell'esercizio, ubicazione delle autorimesse e residenza.....	12
Art. 24 - Inizio del servizio	12
Art. 25 - Visite di controllo.....	12
Art. 26 - Caratteristiche degli autoveicoli in circolazione	13
Art. 27 - Stazionamento degli autoveicoli	13
Art. 28 - Tariffe e condizioni di trasporto.....	13
Art. 29 - Doveri generali dei conducenti in servizio.....	14
Art. 30 - Comportamento dei conducenti in servizio.....	14
Art. 31 - Atti vietati ai conducenti degli autoveicoli in servizio.....	15
Art. 32 - Atti vietati agli utenti del servizio.....	15
Art. 33 – Reclami.....	15
Art. 34 - Violazioni oggetto di procedimento e criteri di applicazione	15
Art. 35 - Definizione ed estinzione del procedimento disciplinare.....	16
Art. 36 - Richiamo	16
Art. 37 - Sospensione dell'autorizzazione e classi di sospensione	17
Art. 38 - Revoca dell'autorizzazione all'esercizio di noleggio.....	17
Art. 39 - Decadenza dell'autorizzazione.....	18
Art. 40 - Procedura ed effetti della revoca e decadenza dell'autorizzazione	18
Art. 41 - Abrogazioni.....	18
Art. 42 - Disposizioni transitorie	18
Art. 43 - Norma di rinvio.....	18

Sportello Unico Attività Produttive

Art. 1 - Definizione dell'autoservizio di noleggio con conducente su strada

Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Il servizio di autonoleggio di veicolo con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

In deroga a quanto previsto al punto 2 del presente articolo, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa già prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno del territorio della Provincia in cui ricade il Comune di Marcallo con Casone.

Art. 2 - Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di veicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82 – 85 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è disciplinato dalla normativa generale e speciale elencata indicativamente qui di seguito:

- o Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione;
- o Legge 15 gennaio 1992, n. 21 *"Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"*;
- o Legge Regione Lombardia del 14 luglio 2009 n.11 *"testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti"*;
- o Legge Regione Lombardia del 4 aprile 2012, n. 6 *"disciplina del settore dei trasporti"*.
- o dalle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*
- o dalle disposizioni del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 *"Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali"*;
- o Legge 16 gennaio 2003, n. 3, all'art. 16 *"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" (in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali)*;
- o dalle disposizioni del presente Regolamento.

Il contingente degli autoveicoli da adibire al servizio di autonoleggio con conducente assegnato al Comune di Marcallo con Casone viene stabilito dagli Enti territorialmente competenti.

Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia alla disciplina vigente prevista dalle disposizioni comunitarie, statali e regionali regolanti la materia.

Art. 3 – Competenze e vigilanza sul servizio

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la gestione del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura è svolta dal Comune attraverso il S.U.A.P. (Sportello Unico

pag. 3

attività Produttive), al quale sono demandate tutte le relative pratiche.

Tutte le competenze che nel presente Regolamento sono riferite al Responsabile del S.U.A.P..

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente al Comando di Polizia Locale, agli organi di polizia stradale così come individuati dalla legge.

Per le necessarie operazioni di controllo gli incaricati della sorveglianza possono accedere, anche senza preavviso, alle autorimesse di cui al presente regolamento.

Restano fermi i poteri attribuiti dalla normativa vigente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Alla cura dei procedimenti e degli atti relativi al servizio di autonoleggio da rimessa, diversi da quelli della vigilanza, provvede il responsabile del S.U.A.P..

Art. 4 - Ubicazione delle autorimesse e abitazione del titolare della autorizzazione

Per ottenere l'autorizzazione ed esercitare l'attività vi è l'obbligo di avere a disposizione una rimessa, di superficie utile a contenere il veicolo, dotata di idonea area per l'espletamento delle attività amministrative ed un servizio igienico per il personale. La rimessa deve possedere i requisiti urbanistici, edilizi e igienico-sanitari. La superficie per lo stazionamento deve essere di almeno 15 mq. per autovettura.

Ogni modifica/trasferimento, ammesso esclusivamente nell'ambito dello stesso territorio comunale, dei locali adibiti ad autorimessa deve essere comunicato con un anticipo di almeno trenta giorni, per permettere al SUAP di effettuare le verifiche sul rispetto dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

L'eventuale cambio di sede legale deve essere comunicato entro e non oltre trenta giorni dall'effettivo trasferimento.

All'esterno della rimessa, sulla via pubblica o facilmente individuabile dalla stessa, dovrà essere installata idonea insegna o targa identificativa dell'attività.

L'attività non può essere svolta in strutture prive di titolo abilitativo edilizio alla costruzione.

Fino al numero massimo di 3 autovetture l'attività può essere in aree con destinazione residenziale.

Nel caso la sede dell'attività coincide con la residenza del titolare non è richiesto il servizio igienico esclusivo e lo spazio per l'attività amministrativa.

È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti.

t. 5 – Titolo per l'esercizio del servizio

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale a persona fisica iscritta, ai sensi dell'art. 6 della legge 21/1992, nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è subordinato al rilascio, per ciascun

autoveicolo, di apposita autorizzazione.

L'esercizio del servizio comporta, da parte dei titolari, l'osservanza di tutte le norme di legge, del presente Regolamento e delle altre prescrizioni generali o speciali emanate dagli organi competenti.

Art. 6 – Figure giuridiche di gestione

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono esercitare la propria attività secondo le seguenti forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 21/1992:

- a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 8.8.1985 n. 443;
- b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d. essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui all'art. 1, lett. b), comma 2 della legge 21/1992.

È consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi previsti dall'art. 7, comma 1 della legge 21/1992, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell'autorità autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione dei titoli.

Ai fini del conferimento di cui al comma precedente, il conferente deve presentare comunicazione al Comune contenente:

- a. copia autentica dell'atto con il quale viene conferita l'autorizzazione;
- b. dichiarazione sostitutiva del certificato delle CCIAA attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare al Comune di Marcallo con Casone il verificarsi del caso di recesso, decadenza o esclusione dall'organismo cui è stata conferita l'autorizzazione. Nel caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Gli organismi associativi di cui ai commi precedenti sono altresì tenuti a depositare presso il Comune di Marcallo con Casone l'elenco dei propri associati dandone comunicazione entro 30 giorni delle variazioni intervenute.

Art. 7 – Rilascio e durata delle autorizzazioni

L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del presente regolamento ed esente da impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 11.

Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.A., s.r.l., ecc.) le autorizzazioni devono essere sempre intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazione d'impianto.

Le modalità e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni sono disciplinati agli artt. 8 e 9 della legge 21/1992 e dal presente Regolamento, nel rispetto della programmazione regionale.

Le autorizzazioni hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione prevista dalla legge. La validità delle stesse è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione.

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente viene rilasciata dall'Amministrazione Comunale attraverso un bando di pubblico concorso.

Per essere ammessi al concorso è necessario il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 10.

Art. 8 - Procedura preliminare per la assegnazione della autorizzazione

Ogni qualvolta si rende necessario assegnare una autorizzazione il Responsabile del S.U.A.P.:

- emette determinazione con cui approva il bando pubblico;
- ne dà avviso:
 - mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda;
 - mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune;
 - mediante avviso inviato alle associazioni di categoria;
- riceve le domande, esegue l'istruttoria sulla regolarità formale e il possesso dei requisiti;
- convoca la commissione di cui al successivo articolo 15.

Art. 9 - Commissione consultiva

È costituita nell'ambito dell'Amministrazione Comunale, una commissione tecnico- consultiva, con il compito di esprimere il proprio parere in riferimento all'esercizio del servizio di cui al precedente art. 1 ed all'applicazione del presente regolamento nonché, su richiesta del Sindaco, per qualsiasi altra questione relativa al servizio.

Svolge altresì la funzione di Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.

La commissione è composta:

1. dal Responsabile S.U.A.P. in qualità di presidente;
2. dal Responsabile del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
3. da un rappresentante designato dall'associazione di categoria più rappresentativa in zona.

Funge da segretario un impiegato dell'ufficio S.U.A.P. .

I membri della Commissione sono nominati con deliberazione della Giunta Comunale e partecipano a titolo gratuito.

Il componente della Commissione o suo delegato che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade automaticamente dall'incarico.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.

La convocazione avviene tramite invito scritto, (mail, pec., o in caso di urgenza anche telefonicamente), almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta.

La Commissione formula pareri non vincolanti, oltre ai casi espressamente previsti dal presente Regolamento, su tutte le materie che riguardano il funzionamento del servizio, l'applicazione del presente Regolamento e l'adozione dei provvedimenti sia di carattere generale che particolare inerenti il servizio.

La Commissione dura in carica 5 anni e resta in carica sino alla nomina della successiva.

In caso di comprovata impossibilità di designare un rappresentante dell'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale e/o un rappresentante delle associazioni degli utenti per l'anno corrente, la commissione viene comunque istituita, con i posti eventualmente vacanti. Si provvederà a ripetere la ricerca ad ogni rinnovo della commissione. Agli atti verrà dato conto delle mancate risposte o dei rifiuti pervenuti dei soggetti idonei interpellati.

Art. 10 - Requisiti per ottenere l'autorizzazione per autonoleggio con autovettura

Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale Impresa in un Giorno (www.impresainungiorno.gov.it). Nell'istanza, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente, il numero di codice fiscale e la indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all'Unione Europea;
- b. iscrizione nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c. non essere interdetto dall'assunzione di pubblici uffici;
- d. avere un'età non superiore ai 55 anni;
- e. essere proprietario o comunque possedere la disponibilità del veicolo da adibire al servizio, secondo le norme previste dalla normativa vigente;
- f. non essere titolari di licenza taxi anche se rilasciata da amministrazioni comunali diverse;
- g. non essere stati negli ultimi 5 anni titolari di licenza taxi o autorizzazione da noleggio con conducente, rilasciata da un Comune o acquisita a qualunque titolo (bando di concorso, trasferimento ai sensi dell'art. 9 legge 21/1992), trasferita e/o dichiarata decaduta o revocata;
- h. non essere titolari contemporaneamente di altra autorizzazione o concessione amministrativa e, comunque, non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività;
- i. avere la sede operativa e la disponibilità in base a valido titolo giuridico, di idoneo locale adibito a rimessa ubicata nel territorio del Comune di Marcallo con Casone. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima Provincia in cui ricade il territorio del Comune di Marcallo con Casone, previa comunicazione ai Comuni predetti. Per i titolari di singola autorizzazione la rimessa può essere ubicata presso il proprio domicilio;
- j. essere iscritti al registro della Camera di Commercio competente per le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge 21/1992;

Per le persone giuridiche:

- k. avere la sede principale o secondaria nel Comune di Marcallo con Casone;
- l. essere iscritte alla Camera di Commercio e presso la Cancelleria del Tribunale competente per le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge 21/1992;
- m. i titolari o legali rappresentanti devono possedere i requisiti richiesti al comma 1 del presente articolo.

Il titolare dell'autorizzazione può in ogni tempo essere dichiarato decaduto in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 10 o al verificarsi degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione prevista dalla normativa vigente.

Gli incaricati della vigilanza sono tenuti a verificare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni, procedendo ad accertamenti, nonché chiedendo il rilascio delle dichiarazioni e ordinando esibizioni documentali.

Art. 11 – impedimenti soggettivi

Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità dell'autorizzazione:

- a. essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) e successive modifiche;
- c. l'essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai sensi dell'art. 120 del R.D. 267/1942;
- d. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni nel territorio nazionale;
- e. l'essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa.

Art. 12 – concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione

Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e/o esami. Per essere ammessi al concorso è necessario:

- a. per le persone fisiche:
 - il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 10, comma 1 del presente Regolamento, ad eccezione di quelli di cui al medesimo articolo 10, comma 1 lettere e), i), j) che devono essere posseduti al momento dell'effettivo rilascio del titolo;
- b. per le persone giuridiche i requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti da tutti i soci per le società in nome collettivo, da soci accomandatari per le società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società previste dall'art. 7 della legge 21/1992.

Il requisito di cui all'art. 10, comma 1, lettera g) deve essere posseduto con riferimento ai 5 anni precedenti la data di pubblicazione del bando di concorso.

Art. 13 – contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a. requisiti di partecipazione;
- b. numero delle autorizzazioni da assegnare;
- c. indicazione dei criteri generali di valutazione dei titoli;
- d. elencazione dei titoli di preferenza;
- e. indicazione del termine e delle modalità per la presentazione delle domande;
- f. rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- g. fac-simile di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 14 - Titoli di preferenza per la assegnazione della autorizzazione

Al fine del rilascio della autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura costituiscono titoli oggetto di valutazione, secondo i criteri di massima da predeterminarsi dalla Commissione di cui all'art. 15 del presente Regolamento:

- l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della autorizzazione per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo medesimo;
- utilizzare una autovettura con più di cinque posti, conducente compreso;

- utilizzare una autovettura elettrica, oppure ibrida (motore elettrico-benzina), in subordine, alimentata a gas-benzina;
- la conoscenza di lingue estere, che potrà essere accertata secondo le modalità stabilite dalla Commissione esaminatrice;
- impegnarsi a stipulare, in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati;
- avere una struttura aziendale con personale dipendente avente lo scopo di garantire un servizio in termini migliore di continuità ed una positiva ricaduta occupazionale.

Ad eventuale parità di punteggio si favorirà il partecipante più giovane al fine di incentivare l'imprenditorialità giovanile.

Art. 15 - Commissione di concorso

La formazione della graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni è effettuata dall'apposita Commissione consultiva di cui al precedente art. 9;

La commissione valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle autorizzazioni secondo quanto previsto dal precedente art. 13 e provvede a stabilire una graduatoria tra le domande ammesse.

Art. 16 - Validità della graduatoria

In conformità alla normativa vigente, la graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 17 - Rilascio dell'autorizzazione

Entro 10 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'Ufficio competente da formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso assegnando agli interessati un termine di 30 giorni, prorogabili di altri 30 giorni per giustificati motivi, per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione le autorizzazioni sono attribuite con provvedimento dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti.

Art. 18 - Validità dell'autorizzazione

Le autorizzazioni di noleggio autovettura con conducente hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte ogni cinque anni ad una verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dal presente Regolamento.

Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1, venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'ufficio competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento, procede alla sospensione dell'autorizzazione relativa, fino all'ottemperanza di quanto previsto.

Trascorsi 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'art. 38 del presente regolamento.

Art. 19 - Rilascio delle autorizzazioni "in deroga" per trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera f del D.lgs. 285/1992, per autoveicoli adibiti al trasporto specifico di persone si intendono quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni fisiche, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo e con numero di posti non superiore a otto, escluso quello del conducente;

In deroga a quanto previsto dal presente Regolamento ed in osservanza a quanto disposto dal Codice della Strada, il Responsabile del Settore competente provvede a rilasciare l'autorizzazione per autoveicoli da destinarsi allo svolgimento del servizio di trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche secondo i criteri di seguito elencati:

- a. il contingente numerico delle autorizzazioni rilasciate "in deroga" non ha numero definito;
- b. per il servizio possono essere utilizzati esclusivamente autoveicoli immatricolati con destinazione: "trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche";
- c. I soggetti richiedenti l'autorizzazione devono possedere i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;
- d. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettiva necessità del servizio e conservano la loro validità sino al permanere della/e esigenza/e dimostrata/e;
- e. Tali autorizzazioni non sono trasferibili in nessun caso ad altro soggetto.

Per il rilascio delle autorizzazioni "in deroga" si applicano le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 del presente Regolamento in quanto compatibili con la particolare natura della stessa;

Gli assegnatari dell'autorizzazione sono tenuti, nello svolgimento del servizio, all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia in quanto compatibili con la particolare natura del servizio.

Art. 20 - Trasferibilità dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni previste dall'art. 9 della legge 21/1992:

- a. sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
- b. abbia raggiunto in sessantesimo anno di età;
- c. sia divenuto permanentemente inabile alla guida o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Il soggetto designato può acquisire la titolarità dell'autorizzazione alle seguenti condizioni:

- a) persona fisica:
 - o sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1 del presente Regolamento;
- b) persona giuridica:
 - o sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 2 del presente Regolamento.

In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono dare comunicazione del decesso all'Ufficio comunale competente entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

L'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, purché lo stesso risulti in possesso dei requisiti prescritti e gli eredi ne facciano richiesta entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso, ovvero possono, entro lo stesso termine, chiederne il trasferimento ad altra persona idonea al servizio.

Nell'ipotesi che alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni documentazione relativa alla disponibilità dell'autorizzazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare fatte salve le prescrizioni di legge in materia.

L'autorizzazione rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi della facoltà di cui ai punti precedenti nei termini e alle condizioni ivi specificate.

Art. 21 – Sostituzione alla guida o collaborazione familiare

In conformità della vigente normativa, i titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente di guida, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono avvalersi per lo svolgimento del servizio, per l'intero periodo di durata di malattia, invalidità o sospensione della patente di guida, della sostituzione alla guida o della collaborazione di familiari, quali il coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 10 del presente regolamento e purché non abbiano un rapporto subordinato a tempo pieno (full-time) che ne pregiudichi la disponibilità e la collaborazione.

In deroga a quanto sopra disposto all'art. 10, lettera h) del presente regolamento, possono svolgere l'attività quei soggetti occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il titolare dell'autorizzazione che intende avvalersi della sostituzione alla guida o della collaborazione familiare deve presentare apposita istanza allegando la documentazione dalla quale risulti che il sostituto o il collaboratore sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, indicando, inoltre, la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.

In occasione della visita di controllo annuale di cui all'art. 25 del presente Regolamento, il titolare dell'autorizzazione dovrà autocertificare il permanere delle condizioni che legittimano la sostituzione o la collaborazione. Il titolare è altresì tenuto a comunicare entro 30 giorni le variazioni che al riguardo dovessero verificarsi nel corso dell'anno.

La mancanza di uno dei presupposti per la sostituzione o la collaborazione familiare sopra indicati comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione.

Art. 22 - Condizioni di esercizio

É vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.

Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi contenente i dati anagrafici, la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno, il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento. Tale elenco deve essere allegato all'autorizzazione.

Art. 23 - Sede dell'esercizio, ubicazione delle autorimesse e residenza

I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio comunale competente la propria sede, la propria residenza e l'ubicazione delle autorimesse presso le quali devono stazionare i veicoli.

La rimessa deve essere situata nel territorio del Comune di Marcallo con Casone.

Per i titolari di singola autorizzazione la rimessa può essere ubicata presso il proprio domicilio.

Ogni variazione intervenuta deve essere comunicata all'Ufficio comunale competente entro 30 giorni.

Art. 24 - Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione o di trasferimento dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare l'attività, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.

Nel caso di assegnazione tramite bando di concorso, il titolare deve obbligatoriamente iniziare l'attività, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione dell'intervenuta intestazione dell'autorizzazione.

Tale termine può essere prorogato per altri 90 giorni o adeguato periodo di tempo, solo in presenza di legale certificazione attestante l'impossibilità temporanea ad iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

L'inizio in ogni caso è subordinato:

- a. Alla presentazione al competente Ufficio della documentazione comprovante l'osservanza di quanto disposto dall'art. 10 del presente regolamento;
- b. Alla dimostrazione di aver stipulato regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, animali o cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia;
- c. All'effettuazione della visita di controllo di cui all'art. 25 del presente regolamento;

Art. 25 - Visite di controllo

Gli autoveicoli sono sottoposti all'inizio del servizio e, successivamente una volta all'anno, a visita di controllo.

In occasione delle visite di controllo, i titolari delle autorizzazioni devono esibire la documentazione da cui risulti l'adempimento degli obblighi prescritti ed il possesso dei requisiti previsti per la titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio richiesta all'ufficio comunale competente.

L'ufficio comunale competente può disporre in qualsiasi tempo, visite straordinarie di controllo.

Le visite di controllo hanno luogo nella località, nel giorno e nell'ora che sono, di volta in volta, comunicati ai titolari dell'autorizzazione. I titolari hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati.

Per comprovati e documentati motivi, l'Ufficio comunale competente è autorizzato a differire, oltre la scadenza annuale prevista, la data di presentazione dell'autoveicolo da sottoporre a verifica per un massimo di due sedute immediatamente successive. Non è ammessa la deroga alla data di

convocazione per l'eventuale visita straordinaria.

Possono accedere nei luoghi adibiti alla visita soltanto i titolari dell'autorizzazione d'esercizio e/o conducenti degli autoveicoli da sottoporre alla visita stessa.

Ai titolari dell'autorizzazione è consentito farsi rappresentare, con delega scritta, da persone aventi i requisiti per la conduzione degli autoveicoli.

Alle autovetture non idonee per riscontrati danni riparabili alla carrozzeria e/o alle parti interne, ovvero per non gravi inosservanze alle norme previste dal presente Regolamento, potrà essere rilasciato un permesso provvisorio di circolazione.

Art. 26 - Caratteristiche degli autoveicoli in circolazione

Gli autoveicoli da destinarsi al servizio di noleggio con conducente devono:

- a) avere idoneità e agibilità ed almeno tre sportelli laterali, con almeno 5 posti, compreso quello del conducente;
- b) essere omologati per non più di 8 posti per passeggeri;
- c) essere dotati di un contachilometri generale e parziale.

In particolare i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle piegata.

Ogni autoveicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere contraddistinto all'esterno da apposita targa inamovibile collocata in modo visibile sulla destra della targa di immatricolazione del veicolo, riportate in numero dell'autorizzazione, la dicitura "N.C.C.", lo stemma e la scritta "Comune di Marcallo con Casone".

La targa deve essere sempre mantenuta in stato di perfetta visibilità e leggibilità.

Gli autoveicoli in circolazione devono essere provvisti dell'autorizzazione per l'esercizio e degli altri documenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

I conducenti devono essere sempre provvisti in servizio dell'attestazione dell'iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di autoveicoli per il servizio di autonoleggio.

Il servizio dei conducenti è svolto in nome e per conto del titolare dell'autorizzazione, ferma restando la loro responsabilità personale ai sensi di legge.

Art. 27 - Stazionamento degli autoveicoli

Lo stazionamento delle autovetture adibite a noleggio con conducente deve avvenire all'interno delle rimesse situate nell'ambito del Comune di Marcallo con Casone.

É fatto assoluto divieto di stazionare con veicoli da noleggio da rimessa con conducente su aree pubbliche o comunque destinate ad uso pubblico, allo scopo di procurarsi il noleggio.

La rimessa è intesa come area privata coperta di superficie utile a contenere il veicolo, dotata di idonea area per l'espletamento delle attività amministrative e di un servizio igienico per il personale.

Art. 28 - Tariffe e condizioni di trasporto

I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente determinano annualmente le

tariffe chilometriche minime e massime per l'esercizio del servizio tenuto conto del tipo e della potenza dell'autoveicolo, del chilometraggio e di particolari qualità del servizio commissionato, uniformandosi ai criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima stabiliti in merito dal Ministero dei Trasporti con DM 20.4.2003 e successive modificazioni.

Le tariffe devono essere depositate entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'Ufficio comunale competente. Una copia del tariffario vistata dal competente ufficio comunale, deve essere esposta in modo visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente, nei limiti delle tariffe stabilite a norma del punto 1 del presente articolo.

Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, risulti impossibile proseguire il servizio intrapreso, è fatto obbligo al conducente di adoperarsi perché il servizio abbia comunque completa esecuzione, avvalendosi, se necessario, anche di diverso autoveicolo senza costi aggiuntivi per l'utente.

Ove il servizio debba essere interrotto per le cause di cui al comma precedente, e l'utente non intenda proseguire lo stesso è tenuto a pagare l'importo corrispondente al percorso già effettuato risultante dal contachilometri od una quota proporzionale al prezzo convenuto.

Il conducente è tenuto a rilasciare ricevuta con la precisa indicazione di tutte le modalità di viaggio concordate.

Art. 29 - Doveri generali dei conducenti in servizio

I conducenti di autoveicoli in servizio debbono:

- a. Tenere nel veicolo i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, e l'autorizzazione comunale;
- b. Compilare un foglio di servizio in formato elettronico indicante: targa del veicolo – nome del conducente – data, luogo e chilometri di partenza e arrivo – orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio – dati del fruitore del servizio.
- c. I documenti e il foglio di servizio di cui alle lettere a) e b) devono essere esibiti a richiesta dagli agenti e dei funzionari addetti alla vigilanza;
- d. Tenere nel veicolo la dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- e. Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti;
- f. Osservare gli ordini e le istruzioni impartite dagli organi di vigilanza, nonché tutte le disposizioni in materia;
- g. Adempiere agli obblighi di cui alla legge 125/2001 e al D. Lgs. 81/2008 in materia di controllo antialcol e sostanze psicotrope.

Art. 30 - Comportamento dei conducenti in servizio

I conducenti di autoveicoli in servizio di noleggio debbono:

- a. Mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- b. Compilare correttamente il "foglio di servizio" – ai sensi dell'art. 11 legge 21/1992;
- c. Indossare in servizio abiti decorosi;
- d. Compiere il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta e, comunque, il percorso indicato dall'utente;
- e. Controllare che il funzionamento del contachilometri sia regolare;
- f. Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;

- g. Verificare al termine di ogni servizio che all'interno dell'autoveicolo non sia stato dimenticato alcun oggetto da parte dell'utente. Qualora non fosse possibile l'immediata restituzione, i conducenti hanno l'obbligo di consegnarli senza ritardo al sindaco del luogo in cui li hanno ritrovati, indicando le circostanze del ritrovamento, in conformità alle disposizioni del codice civile;
- h. Tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento;
- i. Tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse.

Art. 31 - Atti vietati ai conducenti degli autoveicoli in servizio

Ai conducenti di autoveicoli in servizio è espressamente fatto divieto di:

- a. Interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
- b. Tenere nell'autoveicolo persone, animali o cose che non abbiano attinenza col servizio;
- c. Chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- d. Fumare nell'autoveicolo;
- e. Consumare vivande o bevande nell'autoveicolo durante il servizio, senza l'espresso consenso degli utenti

Art. 32 - Atti vietati agli utenti del servizio

É vietato agli utenti del servizio:

- a. Insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
- b. Compiere atti contrari alla decenza;
- c. Fare schiamazzi o rumori molesti;
- d. Fumare nell'autoveicolo;
- e. Molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
- f. Mangiare e bere durante il trasporto

Art. 33 – Reclami

Eventuali reclami da parte dei clienti sullo svolgimento del servizio possono essere inoltrati al Comune entro 90 giorni dall'evento oggetto di reclamo. L'ufficio comunale competente provvede allo svolgimento dei procedimenti istruttori e all'adozione degli eventuali provvedimenti in merito e li gestisce secondo le modalità di cui all'art. 34 del presente Regolamento.

INFRAZIONI E SANZIONI CONSEGUENTI ALLA MANCATA OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 34 - Violazioni oggetto di procedimento e criteri di applicazione

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 85 del D. Lgs. 285/1992 (codice della strada) e le sanzioni accessorie previste dagli artt. 36, 37 e 38 del presente Regolamento. Restano in ogni caso ferme le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, quelle di cui all'art. 11 bis della legge 21/1992.

Costituiscono oggetto di procedimento disciplinare tutti i fatti inerenti allo svolgimento del servizio di noleggio con conducente a mezzo di autovettura:

- a. Segnalati da organi di polizia
- b. Segnalati dagli utenti entro 90 giorni dall'evento stesso.

Le violazioni compiute dai soggetti responsabili, danno luogo, secondo la gravità di appartenenza dell'infrazione stessa, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

classe	Sanzione accessoria
Classe 1	Richiamo
Classe 2	Sospensione da 1 a 7 giorni
Classe 3	Sospensione da 7 a 30 giorni
Classe 4	Sospensione da 30 a 90 giorni

In caso di recidiva per violazione di una medesima fattispecie entro 5 anni dall'irrogazione della sospensione, si applica la sospensione precedentemente inflitta maggiorata del 50% con arrotondamento all'eccesso.

In caso di accertamento contestuale di più inottemperanze di molteplici fattispecie, si applica il cumulo materiale delle sospensioni previste.

Art. 35 - Definizione ed estinzione del procedimento disciplinare

Sulla base dell'esposto ricevuto o della relazione di servizio pervenuta da parte degli organi di Polizia, l'Ufficio comunale competente provvede, entro i successivi 30 giorni, a dare notizia dell'avvio del procedimento, da redigersi ai sensi dell'art. 7 della legge 241 del 7.8.1990, mediante comunicazione personale al titolare dell'autorizzazione, al fine di accertare l'accaduto, invitando contestualmente lo stesso a produrre per iscritto tutte le osservazioni o deduzioni ritenute utili al riguardo.

L'interessato al procedimento è tenuto a fornire, in forma scritta, gli opportuni chiarimenti entro il termine di 15 giorni, decorrenti dalla notifica della comunicazione di avvio del procedimento.

Sulla base della documentazione acquisita, l'ufficio comunale competente definisce il procedimento disciplinare, sentita la Commissione Consultiva:

- a. Entro i successivi 105 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei chiarimenti di cui al comma 2;
 - b. Entro 120 giorni dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento di cui al precedente comma 1, nel caso in cui tali chiarimenti non fossero forniti o fossero forniti tardivamente;
- applicando le sanzioni pecuniarie ed accessorie riconducibili al caso.

Le sanzioni pecuniarie verranno irrogate dal Comando di Polizia Locale; i richiami e i provvedimenti di sospensione verranno emessi dall'Ufficio Comunale competente.

Qualora si ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, l'Ufficio comunale competente dispone l'archiviazione del caso dandone comunicazione scritta all'interessato.

Art. 36 - Richiamo

Il richiamo nei confronti dell'operatore è disposto nei seguenti casi:

- a. Inosservanza caratteristiche degli autoveicoli in circolazione (art. 26)
- b. Visita scaduta (art. 25)
- c. Effettuazione del servizio con contachilometri malfunzionante (art. 26, lettera c)
- d. Effettuazione del servizio senza autorizzazione a bordo (art. 29, lettera a)
- e. Inottemperanza comunicazione modifiche (art. 23)
- f. Mancanza di abbigliamento decoroso (art. 30 lettera c)
- g. Inottemperanza (art. 30 lettera e)

- h. Mancata esposizione delle condizioni tariffarie praticate di cui all'art. 30 lettera i)
- i. Comportamento scorretto nei riguardi dell'utenza (art. 30)
- j. Mancata ottemperanza comunicazione elenco dipendenti e collaboratori (art. 22 comma 4)

Art. 37 - Sospensione dell'autorizzazione e classi di sospensione

L'ufficio comunale competente sospende, per una durata che varia in rapporto alla gravità dell'inadempimento commesso ed alla recidiva, l'autorizzazione di esercizio per un periodo di tempo massimo di 90 giorni, sulla base delle classi di gravità di seguito individuate.

Nel caso in cui la sanzione applicata comporti il provvedimento di sospensione, il destinatario dello stesso dovrà provvedere a consegnare all'ufficio comunale competente l'autorizzazione di esercizio, che verrà trattenuta per l'intero periodo specificato nel provvedimento

Classe 2: da 1 a 7 giorni di sospensione dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a. Attivazione irregolare della collaborazione familiare (art. 21)
- b. Guida con conducenti irregolari (art. 22 comma 4) non presenti nell'elenco dei dipendenti o collaboratori
- c. Esposizione irregolare della targa (art. 26 comma 3)
- d. Inottemperanza visita di controllo (art. 25)
- e. Per non aver messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo al quale siano stati riscontrati danni riparabili a seguito della visita di controllo (art. 25)
- f. Inottemperanza fogli di servizio (art. 29 lettera c)
- g. Inottemperanza agli ordini ed alle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza (art. 29 lettera f)
- h. Mancata predisposizione del servizio sostitutivo (art. 30 lettera f)
- i. Trasporto di persone, animali o cose non attinenti il servizio (art. 31 lettera b)
- j. Inosservanza del divieto di fumare (art. 31 lettera d)
- k. Inosservanza del divieto di consumazione cibi e bevande (art. 31 lettera e)

Classe 3: da 7 a 30 giorni di sospensione dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a. Guida con conducenti irregolari (art. 22 comma 4) non presenti nell'elenco dei dipendenti o collaboratori e sprovvisti del requisito di cui art. 5 c. 1
- b. Manomissione contachilometri (art. 26 comma 1 lettera c)
- c. Inottemperanza disponibilità documenti (art. 26 comma 5)
- d. Interruzione del servizio (art. 31 lettera a)
- e. Chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata (art. 31 lettera c)

Classe 4: da 30 a 90 giorni di sospensione dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a. Inottemperanza del divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o della sede del vettore (art. 27 comma 2)
- b. Inottemperanza del divieto di stazionamento su suolo pubblico (art. 27 comma 2)
- c. Inottemperanza del divieto di ubicare la sede del vettore fuori dal Comune di Marcallo con Casone (art. 23 comma 2)

Art. 38 - Revoca dell'autorizzazione all'esercizio di noleggio

L'autorizzazione comunale di esercizio può essere revocata nei seguenti casi:

- a. Mancata ottemperanza del divieto di cumulo, in capo ad una stessa persona, dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi;
- b. Per mancata ottemperanza delle norme sulla trasferibilità dell'autorizzazione così come previsto art. 20;

- c. Per aver riportato nell'ultimo quinquennio la sospensione dell'autorizzazione di esercizio di durata complessiva superiore a 90 giorni;
- d. Quando consti che il titolare non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia disposto dall'autorità competente il ritiro di tale patente.

Art. 39 - Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale per l'esercizio di noleggio con conducente a mezzo di autovettura viene a decadere oltreché nei casi previsti dall'art. 20 (morte) e dall'art. 24 (mancato inizio del servizio):

- a. per perdita dei requisiti in capo al titolare di cui all'art. 5 comma 1;
- b. perdita dei requisiti di cui all'art. 10;
- c. per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare all'autorizzazione;
- d. fallimento del titolare.

Art. 40 - Procedura ed effetti della revoca e decadenza dell'autorizzazione

I provvedimenti di revoca o di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione di esercizio di cui all'art. 38 e 39 del presente regolamento sono preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento all'interessato, ai sensi della legge n. 241/90.

I provvedimenti di revoca o di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione saranno adottati previa notifica all'interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di 30 giorni per consentire all'interessato di regolarizzare la propria posizione nei confronti delle norme regolamentari.

L'autorizzazione comunale di esercizio dichiarata revocata o decaduta é inefficace a tutti gli effetti dalla data di notificazione del relativo provvedimento.

In caso di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione nessun indennizzo é dovuto dal Comune di Marcallo con Casone al titolare o all'erede, al collaboratore o all'assegnatario dell'autorizzazione.

Art. 41 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 42 - Disposizioni transitorie

Tutte le situazioni pre-esistenti che risultassero difformi da quanto stabilito nel presente regolamento, debbono obbligatoriamente venire regolarizzate entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso

Art. 43 - Norma di rinvio

La disciplina del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo di autovettura dettata dal presente atto é integrata da tutte le disposizioni della legge 21/92 e dalla legge regionale 6/2012 non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative applicabili.